

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

# Legge federale sull'imposta preventiva (LIP)

Disegno

## Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>,  
*decreta:*

### I

La legge federale del 13 ottobre 1965<sup>2</sup> sull'imposta preventiva è modificata come segue:

#### *Art. 5 cpv. 1 lett. g e h*

<sup>1</sup> Non sono soggetti all'imposta preventiva:

- g. gli interessi dei prestiti obbligatoriamente convertibili e dei prestiti con rinuncia al credito di cui agli articoli 11–13 della legge dell'8 novembre 1934<sup>3</sup> sulle banche, sempre che:
  - 1. l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) abbia approvato secondo l'articolo 11 capoverso 4 della legge sulle banche il computo del prestito nei fondi propri richiesti, e
  - 2. il prestito sia stato emesso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2021;
- h. gli interessi dei prestiti obbligazionari di banche o società madri di gruppi finanziari per le quali possono essere ordinate misure ai sensi degli articoli 28–32 della legge sulle banche, sempre che:
  - 1. il prestito obbligazionario possa essere ridotto o convertito in capitale proprio nell'ambito di un piano di risanamento ai sensi dell'articolo 31 capoverso 3 della legge sulle banche,
  - 2. ai fini dell'adempimento di esigenze regolamentari la FINMA abbia approvato il prestito obbligazionario:
    - per le banche senza rilevanza sistemica e le società madri di gruppi finanziari: al momento dell'emissione,

<sup>1</sup> FF 2015 ...

<sup>2</sup> RS 642.21

<sup>3</sup> RS 952.0

- per le banche di rilevanza sistemica ai sensi degli articoli 7–10a della legge sulle banche: al momento dell'emissione o del cambiamento da un emittente estero a uno svizzero, e
- 3. il prestito obbligazionario sia emesso tra l'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge e il 31 dicembre 2021 oppure che durante questo periodo si verifichi un cambiamento di emittente secondo il numero 2.

## II

La legge federale del 27 giugno 1973<sup>4</sup> sulle tasse di bollo è modificata come segue:

*Art. 6 cpv. 1 lett. l (concerne soltanto il testo tedesco) e m*

<sup>1</sup> Non soggiacciono alla tassa:

- m. i diritti di partecipazione a banche o società madri di gruppi finanziari per le quali possono essere ordinate misure ai sensi degli articoli 28–32 della legge sulle banche, che possono essere costituiti o aumentati nell'ambito della conversione del capitale di terzi in capitale proprio ai sensi dell'articolo 31 capoverso 3 della legge sulle banche.

## III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la legge entra in vigore il 1° gennaio 2017 fatti salvi i capoversi 3 e 4.

<sup>3</sup> Qualora risulti soltanto dopo il 1° gennaio 2017 che il termine di referendum è decorso infruttuosamente, il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della legge con effetto retroattivo al 1° gennaio 2017.

<sup>4</sup> Qualora venga accolta in votazione popolare, la legge entra in vigore il giorno successivo alla votazione, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017.